



\*\*\*\*\*

AREA TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE ED ENERGIA

**LICENZA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 188 / 2024**

**OGGETTO: RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA CON PROCEDURA ORDINARIA E ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) RELATIVO AL PROGETTO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI MONTE TONDO NEI COMUNI DI RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO (RA).**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

**Vista** l'istanza presentata all'Unione della Romagna Faentina – Area Territorio e Ambiente in data 23.01.2024 con Prot. URF n. 8192 da parte del Ing. Silvio DARDI, in qualità di Amministratore con poteri “Operations Director Insulation and Gypsum” e “Mineral Resources Director”, legale rappresentante dalla Società affidategli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2020 di Saint- Gobain Italia S.p.A., con la quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'interno del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativo al progetto denominato “*Progetto per il proseguimento della coltivazione della Cava di Monte Tondo nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio (RA)*” nelle aree individuate catastalmente al Foglio n. 40 Particelle n. 111, 112, 113, 114, 115, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 169, 170, 171 per il Comune di Riolo Terme (RA) ed al Foglio n. 3 Particelle n. 47 e 48 per il Comune di Casola Valsenio (RA);

**Verificato** che tale intervento ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., così come definito dalle seguenti tre distinte tipologie:



- Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola (art. 142, comma 1, lettera f del D.Lgs 42/2004)
- Area forestale (art. 142, comma 1, lettera g del D.Lgs 42/2004)
- Vincolo ministeriale DM 30/07/1974 “Vena del Gesso Romagnola” (area di notevole interesse pubblico, art. 136 del D.Lgs 42/2004)

**Verificato** che l’area in oggetto è classificata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22.03.2011 come:

- Art. 3.9 “Sistema collinare” - Art. 5.3e “Acquiferi carsici” - Art. 3.19 “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” - Art. 7.4 “Parchi regionali” (rif. Tavola 2-15 - “*Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico – culturali*”);
- Art. 3.10 “Aree forestali” (rif. “*Carta forestale della Provincia di Ravenna*”);

**Verificato** che l’area oggetto di intervento è classificata dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo (approvato con atto di Consiglio URF n. 48 del 06.12.2017 e successive varianti), come Art. 14 “*Aree di valore naturale e Ambientale*” e Art. 17.6 “*Aree rurali a disciplina speciale – Attività estrattive*” (Zona omogenea “D” secondo quanto stabilito dal DL 1444/1968);

**Verificato** che l’intervento non risulta essere in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali (RUE) e con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna;

**Verificato** che l’intervento è assoggettato al regime autorizzatorio ordinario di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

**Visto** che la presente autorizzazione non riguarda un intervento soggetto a titolo edilizio abilitativo ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i.;

**Richiamata** la seguente attività istruttoria e l’acquisizione dei relativi pareri:

- **28.02.2024** (Prot. URF n. 21610 del 28.02.2024) - Trasmissione da parte dello scrivente Servizio della richiesta di ulteriori integrazioni a seguito dello svolgimento della prima conferenza di servizi istruttoria;

- **01.03.2024** - Svolgimento sopralluogo congiunto presso l’attività di cava per acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio in merito al procedimento di VIA in oggetto;

- **18.03.2024** - Acquisizione delle integrazioni richieste e aggiornamento della pubblicazione del progetto in data 18.03.2024;

- **22.03.2024** – Parere rilasciato dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) dell’Unione della Romagna Faentina nella seduta del 22.03.2022 (verbale n. 7/2024 prot. 33711 del 27.03.2024 - O.d.g. n. 5), in riferimento al procedimento di autorizzazione paesaggistica, con il seguente esito: “*Parere favorevole. Considerato che l’ambito d’intervento interessa un’area interna alla cava esistente e già fortemente trasformata, si esprime parere favorevole all’intervento. Si prenda atto degli interventi proposti per la successiva rinaturalizzazione dell’area oggetto di proseguimento dell’attività estrattiva e si rimanda, per tali aspetti e per il recupero complessivo dell’area, alla verifica di conformità della disciplina dettata dal Piano Territoriale del Parco vena del gesso romagnola*”.

- **26.03.2024** - Svolgimento conferenza di servizi decisoria (seduta iniziale) in modalità telematica a seguito della pubblicazione del progetto in data 29.01.2024 e successivo aggiornamento in data 18.03.2024;

**Vista** la RELAZIONE PAESAGGISTICA redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, completa di allegati grafici e testuali, a firma del professionista abilitato Ing. Claudia Chiappino,

iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino con N. 7222Y e con studio in Corso Emilia, 38 – Torino (TO);

**Visto** l'assolvimento dell'imposta di bollo con marca da € 16,00 codice identificativo n. 01230368585922 del 17.01.2024 e n. 01230368585911 del 17.01.2024;

**Vista** la relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento redatta in data 28.03.2024 dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e successive modificazioni;

**Vista** la nota del Settore Territorio Prot. Gen. n. 34588 del 28.03.2024, con la quale si trasmetteva la documentazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, come previsto dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004;

**Vista** la ricevuta da parte della Soprintendenza in data 28.03.2024;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi del comma 5, art. 146, Parte III, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., reso in data 24/04/2024 al n. 6520, pervenuto all'Unione della Romagna Faentina in data 26/04/2024 al n. 44555, che di seguito si riporta in estratto.

*“(...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime il proprio parere favorevole alla seguente prescrizione:*

- *visto quanto riportato circa gli interventi di rinaturalizzazione ambientale dell'area di cava, si richiede di presentare annualmente lo stato delle opere di ripristino attuate così come indicato nella documentazione prodotta e riportate nel cronoprogramma, al fine di verificare lo stato di avanzamento e l'efficacia degli interventi messi in atto.*

*(...) Per quanto attiene alla tutela archeologica, esaminata la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 3231 del 28/02/2024 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 4655 del 21/03/2024, si prende atto di quanto dichiarato al punto 10, lettera c) ovvero che l'area interessata dai lavori non è interferente con l'area sottoposta a vincolo archeologico. Si rileva, tuttavia, che nella tavola prodotta (Tavola O) è stato preso in considerazione solo il complesso carsico della Grotta del Re Tiberio, mentre non compaiono né la Grotticella del Falco né il giacimento fossilifero individuato nell'interstrato tra il XII e il XIII ciclo evaporitico. Pertanto si comunica che non è stato possibile determinare eventuali interferenze del progetto di proseguimento della coltivazione della Cava di Monte Tondo con tali evidenze, che, si precisa, risultano beni culturali tutelati ope legis ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 c. 1 e dell'art. 91 c. 1 del D.Lgs. 42/2004.*

*Si rammenta che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici, compresi i resti fossiliferi e le tracce conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, e dovranno essere sospese tutte le lavorazioni eventualmente interferenti, fino a necessarie disposizioni impartite da questo Ufficio.*

*Si chiede, altresì, che annualmente venga trasmessa a questa Soprintendenza una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività estrattiva, nella quale siano chiaramente evidenziate le aree interessate dalle lavorazioni e le rispettive profondità di scavo. Resta salva, infine, l'attività di vigilanza e ispezione propria di questo Ufficio ai sensi degli artt. 18-19 del D.Lgs. 42/2004 (...).”*

**Vista** la valutazione di incidenza ambientale (Vinca) sul Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola” rilasciata con esito positivo e con prescrizioni, con provvedimento

del 22/04/2024 (Prot. RER n. 22/04/2024.0420062);

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Unione n. 9 del 21.12.2022 “*Conferimento degli incarichi dirigenziali per gli anni 2023-2024*”.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 48 del 12.01.2024 “*Conferimento degli incarichi di elevata qualificazione per il Settore Territorio e Ambiente per l'anno 2024 e relativa delega di funzioni*”;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Nicola Cardinali secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale n. 48 del 12.01.2024;

**Visto** che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990);

### **DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI RIFERIMENTO:**

Tutti gli elaborati di progetto relativi all'istanza di autorizzazione paesaggistica per il proseguimento della coltivazione della cava di Monte Tondo, come integrati nel corso del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono consultabili nella banca dati regionale delle valutazioni ambientali al seguente link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6105> . Si riportano di seguito gli elaborati di progetto pertinenti l'autorizzazione in oggetto:

- Elaborato RP - Relazione paesaggistica;
- Elaborato DF - Documentazione fotografica;
- Tav. A - Planimetria catastale;
- Tav. B - Stato attuale;
- Tav. C - Stato di fine coltivazione;
- Tav. D - Stato di ripristino;
- Tav. E - Planimetria Ortofoto e CTR;
- Tav. S-a / S-b / S-c - Sezioni Stato di fine coltivazione
- Tav. Q – Rendering fotografico

● **Copia** del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi del comma 5, art. 146, Parte III, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., reso in data 24/04/2024 al n. 6520, pervenuto all'Unione della Romagna Faentina in data 26/04/2024 al n. 44555.

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:**

- Dichiarazione del richiedente in data 23.01.2024, comprovante il titolo per presentare la domanda di autorizzazione paesaggistica.

### **MOTIVAZIONI:**

La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata sulla base delle motivazioni di cui alla relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento Prot. Gen. n. 34588 del 28.03.2024, redatta dal Responsabile del Procedimento e contenuta agli atti relativi al presente procedimento, nonché sulla base del parere rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, reso in data 24/04/2024 al n. 6520, pervenuto all'Unione della Romagna Faentina in data 26/04/2024 al n. 44555.

#### **DIRITTI DI SEGRETERIA:**

**Verificato** l'avvenuto pagamento dei diritti di Segreteria per € 50,00.

#### **ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO:**

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”;
- D.P.R. 13/02/2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata.*”.

#### **TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:**

(art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004):

*“L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'[articolo 167, commi 4 e 5](#), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per **un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.”.*

**determina il rilascio della**

#### **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

- ai sensi del comma 8, dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.-

all' Ing. Silvio DARDI, in qualità di Amministratore con poteri “Operations Director Insulation and Gypsum” e “Mineral Resources Director”, legale rappresentante della Società affidatagli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2020 di Saint- Gobain Italia S.p.A., **per l'attività di coltivazione della cava** relativa al progetto denominato “*Progetto per il proseguimento della coltivazione della Cava di Monte Tondo nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio (RA)*”, nelle aree individuate catastalmente al Foglio n. 40 Particelle n. 111, 112, 113, 114, 115, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 169, 170, 171 per il Comune di Riolo Terme (RA) ed al Foglio n. 3 Particelle n. 47 e 48 per il Comune di Casola Valsenio (RA), conformemente al parere favorevole rilasciato dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 22.03.2022 al parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi del comma 5, art. 146, Parte III, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., reso in data 24/04/2024 al n. 6520, pervenuto all'Unione della Romagna Faentina in data 26/04/2024 al n. 44555, che di seguito si riporta in estratto.

*“(…) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime il proprio parere favorevole alla seguente prescrizione:*

- *visto quanto riportato circa gli interventi di rinaturalizzazione ambientale dell'area di cava, si richiede di presentare annualmente lo stato delle opere di ripristino attuate così come indicato nella documentazione prodotta e riportate nel cronoprogramma, al fine di verificare lo stato di avanzamento e l'efficacia degli interventi messi in atto.*

*(…) Per quanto attiene alla tutela archeologica, esaminata la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 3231 del 28/02/2024 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 4655 del 21/03/2024, si prende atto di quanto dichiarato al punto 10, lettera c) ovvero che l'area interessata dai lavori non è interferente con l'area sottoposta a vincolo archeologico. Si rileva, tuttavia, che nella tavola prodotta (Tavola O) è stato preso in considerazione solo il complesso carsico della Grotta del Re Tiberio, mentre non compaiono né la Grotticella del Falco né il giacimento fossilifero individuato nell'interstrato tra il XII e il XIII ciclo evaporitico. Pertanto si comunica che non è stato possibile determinare eventuali interferenze del progetto di proseguimento della coltivazione della Cava di Monte Tondo con tali evidenze, che, si precisa, risultano beni culturali tutelati ope legis ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 c. 1 e dell'art. 91 c. 1 del D.Lgs. 42/2004.*

*Si rammenta che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici, compresi i resti fossiliferi e le tracce conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, e dovranno essere sospese tutte le lavorazioni eventualmente interferenti, fino a necessarie disposizioni impartite da questo Ufficio.*

*Si chiede, altresì, che annualmente venga trasmessa a questa Soprintendenza una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività estrattiva, nella quale siano chiaramente evidenziate le aree interessate dalle lavorazioni e le rispettive profondità di scavo. Resta salva, infine, l'attività di vigilanza e ispezione propria di questo Ufficio ai sensi degli artt. 18-19 del D.Lgs. 42/2004 (...).”*

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi

Il rilascio del presente atto non esime il titolare dal munirsi di ogni altro titolo abilitativo, autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc., se necessari, da rilasciarsi da parte degli Enti o Amministrazioni competenti.

#### **determina inoltre**

che il presente atto sia notificato tramite pec alla

- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del territorio e dell'Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it));

che la presente autorizzazione paesaggistica, sia trasmessa alla:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Ravenna, Via San Vitale n. 17 - 48121 Ravenna (PEC: [sabap-ra@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ra@pec.cultura.gov.it))
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio, Via Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna (Piattaforma Moka).

N.B.: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/04/2024

IL DIRIGENTE  
ANGELINI LUCIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)